

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia, 1

tel. e Fax 0824/24641

Cellulare 347.6222575

82100 BENEVENTO

Ill.mo Signor
Giudice per le Indagini Preliminari
Dr. Roberto Melone
Benevento

Procedimento n. : **3519/11/21 n.r. P.M./BN**
323/12 R. GIP/BN

Autorità Giudiziaria : **Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

UDIENZA c.c. ex art. 410/3 C.p.p. : **3 febbraio 2015**

Breve Memoria

e contestuale
nota di deposito di documenti.

In difesa della signora Sandrucci Alessandra, indagata nel procedimento penale in epigrafe indicato, il sottoscritto **avv. Nunzio GAGLIOTTI**, difensore di fiducia, giusta contestuale dichiarazione di nomina estesa in calce al presente atto, espone quanto segue.

§. I. La querela del 26.5.2011.

Con querela del 26.5.2011 Lonardo Lucio, presidente dell'azienda servizi igiene ambientale di Benevento, lamentava essergli stata impunemente attribuita condotta assimilabile al "*traffico illecito di rifiuti*".

Autrice della propalazione in questione indicava nell'avvocato Alessandra Sandrucci di Altrabenevento.

In particolare, si doleva di quanto da egli letto in data 4.5.2011 sul quaderno.it nei termini così testualmente in querela :

"In realtà tale percentuale (quella del 65% di RD a marzo 2011), raccolta diligentemente dai cittadini viene annullata dal deposito della frazione umida presso la vasca di Piano Borea che perde di qualità e non può essere avviata al recupero ma deve essere smaltita. Saltano, quindi, le

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia, 1

tel. e Fax 0824/24641

Cellulare 347.6222575

82100 BENEVENTO

percentuali del presidente dell'asia Lonardo. Ci sono due vasche nella discarica - ha aggiunto Sandrucci - una per l'umido l'altra per il secco. La vasca per l'umido autorizzata dal sindaco con un'ordinanza, non poteva essere autorizzata. È notevole, inoltre, l'accumulo del percolato derivante dal deposito incontrollato dei rifiuti. In sostanza, non è valido il dato del 65%, o meglio, è questa la quantità che viene raccolta ma non è quanto viene differenziato perché i rifiuti o vengono mescolati in discarica o perdono qualità”.

Teneva, poi, a precisare che *“la piazzola di stoccaggio della frazione organica presso la dismessa discarica di Piano Borea”* veniva utilizzata *“per effettuare semplici operazioni di logistica“* mentre quanto *“alla presenza di rifiuti organici nell'ambito della piazzola”* se ne individuava la causa nelle modalità del ritiro della frazione organica che *“determinano comunque la presenza di un “cumulo” di rifiuti organici nell'ambito della piazzola (mediamente 30 - 50 ton) in attesa di carico.”.*

Sosteneva ancora che *“la giacenza massima del rifiuto nell'ambito della piazzola è di circa 48 ore, molto spesso ridotta solo ad alcune ore ...”* per cui *“anche nelle più sfavorevoli condizioni metereologiche ipotizzabili (caldo umido intenso) risulta assolutamente impossibile che si ingenerino processi di degradazione del rifiuto tali da renderlo non più idoneo al compostaggio”.*

(si cfr. pag. 4 rigo 2 e ss. querela)

Concludeva ancora sostenendo che *“la percentuale di raccolta differenziata diffusa dall'azienda è assolutamente veritiera e supportata da specifica documentazione tecnica nell'ambito delle piazzole di stoccaggio di Piano Borea non viene effettuata alcuna operazione illecita o illegittima, non esiste alcun deposito incontrollato dei rifiuti né tantomeno miscelazione dei medesimi (azione quest'ultima assolutamente vietata e sanzionata penalmente) ma tutte le operazioni di logistica vengono eseguite nell'ambito di aree debitamente controllate ed impermeabilizzate, tutte le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato vengono gestite separatamente ed avviate ad impianti e/o piattaforme di recupero.”*

(si cfr. pag. 5 rigo 8 e ss. querela)

§. II. Il verbale di si.t. del 20.3.2012.

In data 20.3.2012 Lonardo, sentito dalla p.g. delegata, tra l'altro, ribadiva di sentirsi diffamato *“per le affermazioni fatte dall'avvocato Alessandra Sandrucci nell'articolo apparso in data 04.05.11 sul quotidiano “Il Quaderno.it” ” per essere stato accusato “di una gestione del rifiuto non conforme a legge, dopo che già il Direttore Tecnico in data 28.02.2012 aveva smentito un comunicato stampa di Altrabenevento di cui l'avvocato Sandrucci è esponente (all. 2) con perdita di qualità della Fazione umida che addirittura doveva essere smaltita e non recuperata.”*

Analogamente opera diffamatoria il medesimo Lonardo ravvisava nell'affermazione secondo cui *“le vasche gestite da ASIA non potevano essere autorizzate”*, circostanza questa che egli sosteneva non vera *“come riconosciuto anche dal tribunale di Benevento in sede di riesame su un preliminare provvedimento di sequestro preventivo.”*

(si cfr. verbale s.i.t. Lonardo pag. 6 fasc. P.m.)

Ma ancor più diffamatoria sarebbe risultata, sempre a dire del Lonardo, *“l'affermazione che l'azienda mistificava i dati tra la quantità di rifiuti raccolta e la quantità di rifiuto differenziato perché a dire della querelata i rifiuti sarebbero mescolati, cosa questa vietata per legge e cosa questa non vera perché tutti i dati della raccolta differenziata, pubblicati in ogni rapporto di sintesi fanno riferimento a FIR vidimati dall'impianto di ricezione e tanto come per legge.”*

§. III. La richiesta di archiviazione.

Ad onta delle elaborazioni di dati statistici e normativi macinate senza posa nell'atto di querela ed in sede di sommarie informazioni, il pubblico ministero ha escluso ogni rilevanza diffamante nel testo del noto articolo pubblicato da ilquaderno.it.

In data 23.9.2014 il P.M. d.ssa Rosa instava, infatti, per l'archiviazione difettando *“gli elementi sia oggettivi che soggettivi del reato”*; rilevava come l'indagata *“utilizzando termini e modalità oggettivamente non diffamatorie”* avesse rappresentato *“anche una attività, non consentita, di mescolamento di rifiuti una volta giunti differenziati a discarica.”* ed aggiungeva che *“per la vicenda di gestione dei rifiuti”* il medesimo ufficio di procura aveva istruito procedimenti che

vedevano coinvolto anche il Lonardo, nella nota qualità, e nel cui ambito si era proceduto a sequestro.

§. IV. L'avversa opposizione alla richiesta di archiviazione.

L'atto di opposizione, invero, appare tutto teso a contestare quanto scrive il P.m., in seno alla richiesta di archiviazione, in punto di accertata discordanza, da parte della P.G. delegata alle indagini, tra la percentuale di raccolta differenziata indicata dall'Asia (al 65%) e quella risultante dal report redatto dall'Osservatorio provinciale dei rifiuti (al 59,99%) per il primo semestre dell'anno 2011.

Nello sforzo profuso in detta direzione argomentativa l'opponente trascura del tutto che il convincimento circa l'irrilevanza penale dei fatti denunciati trae spunto essenziale ed assorbente sia nella constatata circostanza del "*mescolamento di rifiuti una volta giunti differenziati a discarica*" e sia nell'effettivo coinvolgimento del querelante in procedimento penale avente ad oggetto la illecita gestione dei rifiuti.

§. V. Lecita e doverosa la condotta osservata dall'avvocato Sandrucci.

Come agevolmente può comprendersi dalla lettura del testo dell'articolo contro il quale muove il querelante, lungi dal contestare percentuali di raccolta, peraltro non pacifiche, il riporto giornalistico di quelle pubbliche dichiarazioni era tutto inteso a segnalare che se la frazione umida, raccolta diligentemente dai cittadini, viene accumulata in modo incontrollato nella vasca di Piano Borea per un tempo tale da determinarne la putrefazione e, quindi, la produzione di percolato, ne risulta inevitabilmente compromessa l'efficacia della stessa raccolta differenziata.

Peraltro, sulla scorta degli accertamenti svolti in seno al procedimento penale n. 6713/10/21 r.g.n.r. (**attualmente al giudizio del I° Collegio del Tribunale di Benevento, ultima udienza 21.1.2015, nei confronti di Lonardo Lucio, Romito Massimo ed altri**) il locale Tribunale del riesame, con ordinanza dell'8.12.2012, nel disporre nuovamente il sequestro delle due vasche in gestione all'Asia "*site presso la ex discarica comunale di Piano Borea di Benevento*" aveva accertato "*la mancanza di una legittima*

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia, 1

tel. e Fax 0824/24641

Cellulare 347.6222575

82100 BENEVENTO

autorizzazione” che precludeva “ab origine la possibilità di utilizzo delle vasche per la raccolta dei rifiuti da parte dell’Asia”.

(si cfr. in proposito all. n. 1 : Ordinanza 8.12.2012 Tribunale del riesame)

Peraltro, la medesima ordinanza, nel riferire degli esiti delle indagini svolte dal Corpo forestale dello Stato, richiamava il rapporto del 10.10.2011 che testualmente evidenziava :

“il rifiuto liquido contenuto nelle vasche gestite ed il quale scaturisce dalla esposizione del rifiuto alle avversità atmosferiche poiché privo di alcuna copertura, viene continuamente trasportato sul terreno circostante dai mezzi che per effettuare le operazioni di carico e scarico dei rifiuti devono recarsi sul fondo delle vasche molto spesso colme di rifiuto liquido.”.

Ancora alla data del 10 ottobre 2011, pertanto, risulta riscontrata la presenza di percolato che si produce quando i rifiuti marciscono esposti all’aria. Circostanza che, con evidenza obiettiva, conferma quanto esposto dall’avvocato Sandrucci a maggio del 2011 nel corso della conferenza stampa convocata proprio dinanzi alla discarica di Piano Borea e pubblicamente contestato all’Asia, anche con l’esposizione di dettagliati rilievi fotografici, in merito alla corretta gestione della raccolta differenziata.

(si cfr. in proposito all. n. 2 : Rilievi fotografici in numero di due risalenti al mese di ottobre dell’anno 2010 e ritraenti rifiuti accumulati nelle due vasche di piano Borea).

Con forza dimostrativa ancor più stringente può farsi riferimento all’accertamento effettuato dall’Arpac - dipartimento provinciale di Benevento - con sopralluoghi in data 4 aprile 2011 e 4 maggio 2011 (data della conferenza stampa) e cioè in epoca immediatamente a ridosso delle pubbliche dichiarazioni tanto avversate dal Lonardo.

Ebbene, scrive l’Arpac ad aprile del 2011 :

“All’atto del sopralluogo l’apposita vasca di contenimento (della frazione organica differenziata) si presentava colma di percolato, il fondo del sito si presentava in più punti danneggiato dal movimento meccanico degli automezzi e si poteva riscontare uno stato melmoso, costituito da colaticci ed acque meteoriche che imbrattavano le ruote degli automezzi. Vi si rivenivano in stoccaggio circa 20 m³ di rifiuti organici mentre in

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia, 1

tel. e Fax 0824/24641

Cellulare 347.6222575

82100 BENEVENTO

un'altra zona dello stesso sito si rinvenivano stoccati circa 15 m³ di rifiuti indifferenziati ...”;

e, subito dopo, prosegue il rapporto Arpac :

“Si rileva nelle vicinanze delle vasche una intensa e sgradevole percezione olfattiva dovuta alla putrescenza dei rifiuti e del percolato stagnante.”.

(si cfr. in proposito all. n. 3 : Rapporto Arpac del 4.4.2011)

Ancora l'Arpac, a maggio del 2011, rileva :

“Attualmente risultano stoccati circa 40 m³ di rifiuti organici e non sono più presenti in questa area i rifiuti indifferenziati osservati nel precedente sopralluogo (nds. : quello di aprile) che erano stati allora temporaneamente appoggiati. Si rilevano nelle vicinanze del punto di gestione dei rifiuti organici e del pozzetto raccolta colaticci odori molesti dovuti alla putrescenza di tale tipologia di rifiuti.”

(si cfr. in proposito all. n. 4 : Rapporto Arpac del 4.5.2011)

Contro ogni pur opposta evidenza, in querela si nega recisamente che si sia formato percolato e, quindi, che la frazione organica abbia perso di qualità al punto da vanificare la raccolta differenziata.

Orbene, se la documentazione fotografica resa pubblica in occasione della conferenza stampa del 4.5.2011 non bastasse valgono a recidere ogni dubbio gli accertamenti Arpac dianzi appena menzionati e risalenti rispettivamente alle date del 4.4 e del 4.5 del 2011.

L'atto di opposizione proposto dal Lonardo, a sua volta, si profonde nel tentativo di dimostrare che poiché per legge non è proprio consentito aggirare la tracciabilità dei rifiuti ne consegue che questi proprio non possono cumularsi e così degradarsi in percolato.

(si cfr. atto di opposizione da pag. 5 ultimo cpv sino a pag. 7 primo cpv.)

Il concetto, però e fuori da formalismi e da complicati sofismi, è che se l'umido rimane per diversi giorni nel luogo di raccolta non può più produrre compostaggio ed, anzi, diventa rifiuto speciale vanificando il risultato finale della raccolta differenziata.

Questo è il dato.

In proposito, va detto, infatti, che la finalità della raccolta differenziata dei rifiuti presso le famiglie è quella di separare diverse

Avv. Nunzio GAGLIOTTI

Piazza Manfredi di Svevia, 1

tel. e Fax 0824/24641

Cellulare 347.6222575

82100 BENEVENTO

frazioni (**umido organico, secco valorizzabile, indifferenziato, carta e vetro**) in modo che i rifiuti possano essere riciclati, cioè trasformati in materie da riutilizzare, oppure, per la frazione umida organica, inviata ad apposito impianto per la produzione di compost da utilizzare come ammendante (concime). L'efficacia della raccolta differenziata della frazione umida organica si realizza nel momento in cui detto materiale viene tempestivamente conferito all'apposito centro di compostaggio.

Si tratta di materiale deperibile e, quindi, a differenza dei rifiuti secchi (**vetro, plastica, alluminio, carta etc...**), soggetto a trasformazione (**putrefazione, digestione in presenza di ossigeno o meno, etc...**).

Per queste ragioni, se la suddetta naturale ed inevitabile trasformazione avviene presso gli impianti di compostaggio quei rifiuti diverranno concime e se ne sarà ottenuto il recupero.

Diversamente, se lasciati stazionare all'aria ed alle intemperie, quei medesimi rifiuti vanno in putrefazione, producono percolato e perdono di qualità cioè perdono le caratteristiche che ne consentono la trasformazione in compost.

In conseguenza, la frazione organica invece che diventare risorsa diventa rifiuto speciale da smaltire in apposita discarica. Ne risulta vanificata la raccolta differenziata.

D'altro canto lo stesso percolato deve essere raccolto costantemente ed avviato in discarica con aggravio di costi per la collettività.

Se, invece, non viene raccolto tempestivamente produce un danno ambientale come nel caso ravvisato dall'Arpac già nel periodo di aprile e maggio del 2011.

(si cfr. allegati verbali nn. 3 e 4).

§. VI. Conclusioni.

Per le ragioni sin qui chiarite, condividendo le motivazioni poste dal P.m. a fondamento della richiesta di archiviazione si conclude per il conseguente accoglimento della medesima.

Si allegano i documenti dianzi richiamati :

All. 1) Ordinanza 8.12.2012 Tribunale del riesame;

All. 2) Rilievi fotografici in numero di due risalenti al mese di ottobre dell'anno 2010 e ritraenti rifiuti accumulati nelle due vasche di piano Borea;

All. 3) Rapporto Arpac del 4.4.2011;

All. 4) Rapporto Arpac del 4.5.2011.

Benevento, 27 gennaio 2015

Sandrucci avv. Alessandra

anche per dichiarazione di nomina in proprio difensore dell'avv. Nunzio Gagliotti

avv. Nunzio Gagliotti